

## Sesso tra minori: opportuni interventi di carattere non penale

di Elisa Ceccarelli

**D**ue casi che hanno avuto una grande risonanza mediatica. Due casi su cui lo stesso organo giudicante (il tribunale per i minorenni di Sassari) è stato chiamato a emettere due provvedimenti a distanza di pochissimi giorni l'uno dall'altro.

**Le vicende** - Il 22 gennaio il Gip del tribunale minorile di Sassari, su richiesta del Pm, ha applicato a due tredicenni e un undicenne, dichiarati non imputabili, la misura di sicurezza provvisoria del riformatorio giudiziario, per la durata di un anno. I tre erano imputati di violenza di gruppo per avere costretto per alcuni mesi una bambina di nove anni a subire e compiere atti sessuali durante incontri a cui invitavano altri coetanei. La valutazione in ordine alla pericolosità sociale fa riferimento a «una prima sommaria valutazione di pericolosità del Ct del Pm, necessitante di idonei approfondimenti ma che già suggerisce un'attenzione particolare e un intervento urgente in termini di tutela e di assistenza, anche al fine di evitare una possibile reiterazione del reato». Due giorni dopo, in un altro procedimento, lo stesso Gip ha ordinato la misura cautelare della custodia in istituto penale per due minorenni (di quindici e sedici anni) e il collocamento in comunità per un terzo quindicenne, tutti imputati di violenza di gruppo, per avere, da marzo a dicembre 2006, separatamente e insieme, costretto una bambina di dodici anni a subire violenza sessuale e per avere aggredito per la strada un'altra bambina di dodici anni, palpeggiandola e compiendo esibizioni sessuali. Dalle indagini era emerso che la prima bambina, dopo essere stata indotta da

uno dei coimputati a spogliarsi e farsi ritrarre col telefono cellulare, era stata poi costretta (con la minaccia di raccontare tutto a sua madre e di mostrarle il filmato) a compiere atti sessuali su di lui e su altri da lui informati, che ne avevano preteso le prestazioni a turno e in gruppo. Ritenuti i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di inquinamento delle prove, nonché la probabile reiterazione di reati della stessa specie, considerata non prevedibile la concessione della sospensione

**Due casi di forte  
impatto mediatico,  
con scambi di immagini,  
ripropongono  
il tema della punibilità  
degli adolescenti  
coinvolti in vicende  
particolarmente gravi**

ne condizionale della pena, il giudice ha ordinato, per due coimputati, la custodia cautelare in carcere come unica misura proporzionata «alla gravità dei fatti e alle esigenze di tutela della collettività», poiché con il collocamento in comunità i due «potrebbero incontrare ragazzi minorenni con debolezze e fragilità psichiche sui quali perpetrare e reiterare le condotte criminose».

**La ricaduta mediatica** - I fatti oggetto dei due provvedimenti hanno avuto ampia risonanza nella stampa.

Quanto al primo la notizia è stata riportata con titoli del calibro: «Stupravano una bambina. "L'abbiamo visto in tv"». Fermati tre ragazzini di 11 e 13

anni. La vittima ne ha soltanto nove. Il capobrancò è il più giovane. Ora tutti e tre sono chiusi in comunità: pericolosi». Nel testo dell'articolo si riferisce che gli inquirenti avrebbero definito l'undicenne come «figura carismatica che aveva attratto gli altri due» e che i fatti sarebbero da ricondurre a fenomeni di emulazione, essendo avvenuti dopo «trasmissioni televisive sull'argomento stupri, trasmesse in orario non protetto». Si aggiunge che sarebbe il primo caso di violenza di gruppo da parte di infravattordicenni avvenuto nel nord della Sardegna, ma che casi analoghi, riguardanti altre baby gang, sarebbero all'esame della procura.

Meno incisiva la presentazione del secondo episodio, che mette in rilievo l'uso del videofonino e la diffusione delle immagini tra coetanei.

**La diffusione delle immagini** - Episodi come questi, non certo nuovi, negli ultimi tempi hanno avuto una maggiore risonanza per la modifica del contesto in cui si verificano: le manifestazioni della sessualità, siano o meno violente, così come i comportamenti di prevaricazione in genere, non sono più solo agiti ma anche ripresi e diffusi grazie all'utilizzo di mezzi accessibili a tutti. A chi si domanda come mai ciò avvenga si potrebbe rispondere che non è sorprendente che per alcuni adolescenti (ma è forse diverso per molti adulti?) fare sesso significhi anche riprodurne e diffonderne le immagini, dal momento che essi vivono in una società in cui la violenza e la sua rappresentazione sono sempre più diffuse e in cui gli aspetti mediatici e di spettacolarizzazione del sesso sono pervasivi e inquietanti. Purtroppo non è neppure

## Violenza di gruppo

## Massime in evidenza

**Minori infraquattordicenni - Non imputabilità - Applicabilità della misura di sicurezza del riformatorio - Giudizio di pericolosità.** (Cp, articolo 223; Dpr 448/1988, articoli 36 e 37)

È applicabile, su richiesta del Pm, la misura di sicurezza provvisoria del riformatorio giudiziario, per la durata di un anno, a due tredicenni e un undicenne, dichiarati non imputabili, per delitti di violenza sessuale di gruppo, per avere costretto, per alcuni mesi, una bambina di nove anni a subire e compiere atti sessuali, durante incontri a cui invitavano altri coetanei. La pericolosità sociale viene ritenuta con riferimento a una prima sommaria valutazione di pericolosità del Ct del Pm, necessitante di idonei approfondimenti, ma che già suggerisce un'attenzione particolare e un intervento urgente in termini di tutela e di assistenza, anche al fine di evitare una possibile reiterazione del reato.

■ *Tribunale per i minorenni di Sassari, 22 gennaio 2007 - Giudice per le indagini preliminari Minisola*

**Misura cautelare nei confronti di minorenni imputati di violenza sessuale di gruppo - Applicabi-**

**lità della custodia e non del collocamento in comunità.** (Dpr 448/1988, articoli 22 e 23)

La misura cautelare della custodia in istituto penale è applicabile a due minorenni (di quindici e sedici anni) imputati di violenza di gruppo per avere, da marzo a dicembre 2006, separatamente e insieme, costretto una bambina di dodici anni a subire violenza sessuale e per avere aggredito per la strada un'altra bambina di dodici anni, palpeggiandola e compiendo esibizioni sessuali. Ritenuti i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di inquinamento delle prove nonché la probabile reiterazione di reati della stessa specie, considerata non prevedibile la concessione della sospensione condizionale della pena, la custodia cautelare in carcere è da ritenersi proporzionata alla gravità dei fatti e alle esigenze di tutela della collettività mentre, se collocati in comunità, i due potrebbero incontrare ragazzi minorenni con debolezze e fragilità psichiche, sui quali perpetrare e reiterare le condotte criminose.

■ *Tribunale per i minorenni di Sassari, 24 gennaio 2007 - Giudice per le indagini preliminari Minisola*

sorprendente che alcuni ragazzi abbiano ripreso le violenze agite contro compagni deboli e indifesi se si ricordano le tragiche immagini delle torture inflitte a prigionieri nel carcere di Abu Graib, riprese dagli stessi torturatori, forse non molto diversi, per età, maturità e abitudini, da altri autori di reati violenti. L'emulazione evocata nella stampa a proposito degli episodi in questione, non sembra dunque inverosimile. Come contrastare la deriva che sembra incidere pericolosamente sui rapporti personali, come contrapporre a essa comportamenti e modi di essere degli adulti diversi e capaci di offrire agli adolescenti modelli di convivenza umana che possano ridare un senso alla vita civile? È un compito assai arduo, che dovrebbe coinvolgere la società in tutte le sue articolazioni, la cui assunzione responsabile appare improcrastinabile. Nel quadro generale, la giustizia penale minorile si pone come momento marginale, ma significativo. Il giudice che è chiamato a giudicare minori imputati per questi fatti, deve tener conto che essi sono immersi in

una società che rende sempre più complesso e ambiguo il tessuto di relazioni in cui si sviluppano alcune forme di approccio sessuale tra soggetti in età evolutiva. Gli autori di delitti sessuali sembrano ignorare i valori della libertà e del rispetto di sé e dell'altro, che sono come sommersi da modalità di relazioni basate sull'esibizione, la superficialità, l'indifferenza per l'altro. La linea di confine tra simili atteggiamenti e la violenza vera e propria può non essere facilmente individuabile da ragazzi la cui età e le cui risorse personali e ambientali non possono non influire sulla loro maturità e soprattutto sulla capacità di tenere a freno le proprie pulsioni, specie se esse sono sollecitate ed esaltate dalla presenza del gruppo di coetanei che agiscono come pubblico a cui esibirsi.

**La rassicurazione della collettività** - I provvedimenti emessi dal tribunale per i minorenni di Sassari appaiono ispirati più da un'urgenza di rassicurazione della collettività, con l'uso di strumenti fortemente coercitivi, che dalla preoccupazione di sot-

trarre i minori alla cultura della devianza e di promuoverne il recupero mediante interventi educativi, efficaci e non stigmatizzanti.

Dall'ordinanza di custodia cautelare traspare una sfiducia nella comunità in quanto struttura presuntivamente incapace di garantire la condotta e l'incolumità dei propri ospiti. Alla misura cautelare speciale per i minorenni, viene preferito il carcere, in contraddizione con i principi fondanti del diritto minorile, per i quali le misure coercitive devono essere l'*extrema ratio*.


Il secondo provvedimento sollecita maggiore riflessione critica, poiché applica la misura di sicurezza del riformatorio a tre ragazzini, etichettati come «pericolosi». Il più piccolo, di soli undici anni, viene addirittura presentato (attraverso il filtro mediatico) come «capo branco» e «figura carismatica» con espressioni a effetto che potrebbero consolidare un'immagine di «potenza», fortemente diseducativa e rischiosa per lo sviluppo del ragazzino.

**L'utilizzo delle misure di sicurez-**

## Violenza di gruppo

**za per i minori** - Si pone qui il problema dell'utilizzo delle misure di sicurezza per i minorenni e in particolare per gli infraquattordicenni. Il codice penale prevede per i minori la misura speciale del riformatorio giudiziario, di durata inferiore a un anno (articolo 223 del Cp), nonché quella, comune agli adulti, della libertà vigilata. L'applicazione di tali misure avviene nell'ambito di un procedimento regolato dagli articoli 36 e seguenti del Dpr 4/48/1988 che prevede l'esecuzione delle misure di sicurezza nelle forme delle misure cautelari minorili. Ne consegue che il riformatorio, pur continuando a chiamarsi così, non può più consistere (come avveniva in passato) nel ricovero in un'struttura chiusa, paracarceraria, ma deve avvenire mediante collocamento in comunità aperte e non segreganti poiché devono essere di tipo familiare, ospitare non più di dieci minori, anche non sottoposti a misure penali, utilizzare operatori professionali di diverse discipline, collaborare con tutte le istituzioni interessate e utilizzare le risorse del territorio (articolo 10 del Dlgs 272/1989).

**Le modifiche della riforma del 1988** - La riforma del 1988 ha tuttavia introdotto anche significative modifiche di diritto sostanziale. Mentre l'applicabilità di misure di sicurezza agli adulti presuppone una pericolosi-


**Le fasce di età dei minori collocati in comunità**

**Fonte:** Dipartimento Giustizia minorile – Valori 2005

tà definita come probabilità che chi ha già commesso un reato ne commetta altri (articolo 203 del Cp), per i minorenni la legge richiede, per il riformatorio, una pericolosità molto più ristretta e specifica. Da un lato infatti delimita la tipologia dei delitti dalla cui commissione deriva l'applicabilità della misura, dall'altro richiede un giudizio di pericolosità, non solo in concreto (la pericolosità presunta è stata esclusa in via generale dalla legge 663/1986 c.d. Gozzini), ma riferito a un pericolo di reiterazione di una specifica e fortemente caratterizzata categoria di delitti. L'articolo 36 sopra citato prevede infatti che il riformatorio giudiziario è applicabile

soltanto al minore che abbia già commesso uno dei delitti per i quali l'articolo 23, comma 1, dello stesso Dpr consente la custodia cautelare (delitto non colposo punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a nove anni, violenza carnale, furto aggravato, rapina, estorsione, delitti concernenti armi e sostanze stupefacenti). Inoltre, perché sia formulato il giudizio prognostico di pericolosità, non basta che si ravvisino le condizioni previste dall'articolo 224 del Cp (pericolosità valutata «tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto»), ma occorre che il giudice ritenga che, «per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo» che questi commetta una particolare categoria di delitti. Si tratta di «delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero, gravi delitti di criminalità organizzata». Solo in presenza di tali rigorosi presupposti con la sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità può essere applicata una misura di sicurezza in via provvisoria o definitiva (articolo 37 e 38 del Dpr citato).


È evidente la volontà del legislatore di limitare l'applicabilità delle misure di

**Posizione dei soggetti nei penitenziari**

**Fonte:** Dipartimento Giustizia minorile – Valori 2005

## Violenza di gruppo

## Gli ingressi nei centri di prima accoglienza



Fonte: Dipartimento Giustizia minorile – Valori 2005

sicurezza minorili a casi assolutamente circoscritti: quando il minore abbia già dimostrato una particolare capacità di delinquere e vi sia il concreto pericolo di un suo coinvolgimento in gravi delitti particolarmente violenti, contro la persona o l'ordine pubblico, o di criminalità organizzata. I delitti sessuali non rientrano tra quelli tassativamente indicati dall'articolo 37 sopra citato: vi rientrerebbero soltanto se commessi con armi o con altri mezzi violenti e il concetto di mezzi esprime l'utilizzazione di strumenti materiali di offesa al di là del semplice uso di violenza.

**Educazione e recupero del minore** - Il riformatorio giudiziario è misura che rimane da anni inapplicata nella maggior parte dei tribunali per i minorenni: le statistiche giudiziarie nel 2002 hanno rilevato solo undici casi di collocamento in comunità. Vi è ragione di credere che si tratti prevalentemente di casi in cui delitti molto gravi (omicidi) siano stati commessi da minori prossimi alla maggiore età, ritenuti non imputabili e pericolosi in base a perizia psichiatrica, per i quali non è più possibile il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (Corte costituzionale sentenze n. 182/1991 e 324/1998).

Per minori giovanissimi e non imputabili, anche autori di delitti gravi, vengono innanzitutto in rilievo esigenze

non di sicurezza della collettività, ma di educazione e recupero secondo i principi del diritto minorile, affermati nelle convenzioni internazionali e nella legislazione interna e ribaditi dalla giurisprudenza costituzionale (si veda la sentenza 168/1994). D'altronde i principi sull'applicazione delle misure di sicurezza in genere, pure enunciati dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 353/2003, esigono di tenere in considerazione, anche per gli adulti, i bisogni di cura della persona, con i quali debbono essere contemplate le stesse esigenze di sicurezza.

**Carenze relazionali ed educative** - Il provvedimento del Gip di Sassari ha preso atto che il delitto ascritto ai tre ragazzini segnala un disagio e un rischio evolutivo, dovuto a gravi carenze relazionali ed educative nell'ambito familiare, ponendo l'esigenza di rimuovere le cause di devianza sullo stesso piano della difesa sociale. Infatti ha ritenuto «evidente ed urgente la necessità dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza sia al fine di tutela della collettività, sia al fine di mettere in essere un intervento urgente di approfondimento ed orientamento psicologico in termini normativi dei medesimi minori, che possa supplire ad un, fino ad ora inadeguato, intervento educativo genitoriale». Tuttavia la decisione di disporre la

misura di sicurezza non è sostenuta da alcun giudizio autonomo sulla pericolosità dei minori, poiché il provvedimento non fa che rinviare al parere espresso dal consulente del Pm, che suggerisce solo un «intervento urgente in termini di tutela e di assistenza». Manca dunque una prognosi sulla concreta capacità dei tre infraquattordicenni di commettere delitti tra quelli espressamente indicati dall'articolo 37. Il riformatorio viene applicato senza che ricorrano i requisiti di legge, sulla base di una semplice presunzione di pericolosità, riferita solo alla possibile reiterazione degli stessi delitti sessuali.

**Interventi non penali** - In situazioni del genere la strada prioritaria additata dall'ordinamento è quella di interventi non di carattere penale, che si facciano carico della situazione personale e ambientale del minore. Questi interventi trovano la loro collocazione istituzionale nell'ambito dei procedimenti civili (articoli 330-336 del Cc) che devono essere promossi dal Pm minorile, secondo le regole generali, e che possono essere sollecitati in via di urgenza dallo stesso giudice penale, come espressamente dispone l'articolo 32, comma 4, del Dpr n. 448. La norma suona per così dire come un messaggio del legislatore al mondo della giustizia penale perché si preoccupi anche dell'attivazione degli strumenti non penali di tutela dei minori. E tale messaggio merita la massima attenzione, soprattutto quando si tratta di minori che sono così giovani da non essere neppure imputabili. Rispetto alla strada degli interventi civili, additata come prioritaria dall'ordinamento, il recupero di un istituto obsoleto come il riformatorio, soprattutto in caso di ragazzini giovanissimi, sottende un approccio repressivo e fortemente stigmatizzante, orientato alla tutela di interessi diversi da quello del minore che, anche in situazioni così drammatiche di devianza, deve costituire la stella polare della giustizia minorile.